DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 giugno 1989

concernente l'organizzazione di un esperimento temporaneo nel quadro della direttiva 66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali, al fine di stabilire le condizioni cui devono rispondere le colture e le sementi degli ibridi di segala

(89/374/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali [1], modificata da ultimo dalla direttiva 89/2/CEE [2], in particolare l'articolo 13 bis,

considerando che la direttiva 89/2/CEE include nell'ambito d'applicazione della direttiva 66/402/CEE gli ibridi di segala, ma non stabilisce le condizioni cui devono rispondere le relative colture e le relative sementi, condizioni che devono essere definite in base ai risultati di un esperimento temporaneo organizzato conformemente all'articolo 13 bis della direttiva 66/402/CEE, che occorre pertanto organizzare un esperimento temporaneo;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi ed i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Alle condizioni stabilite all'articolo 2, è organizzato un esperimento temporaneo allo scopo di definire le condizioni cui devono rispondere le colture e le sementi di ibridi di segala.

2. Tutti gli Stati membri possono partecipare all'esperimento.

Articolo 2

1. Le sementi di ibridi di segala possono essere commercializzate nella Comunità, con un'etichetta del tipo indicato al paragrafo 3, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2.

2. Le condizioni menzionate al paragrafo 1 sono le seguenti:

a) Condizioni cui deve soddisfare la coltura:

i) si applicano le norme o altre condizioni fissate ai punti 1, 4 e 5 dell'allegato I della direttiva 66/402/CEE per le colture di segala;

ii) la coltura destinata alla produzione di sementi certificate deve provenire da sementi di base che soddisfino alle condizioni stabilite nella presente decisione;

iii) la coltura deve essere conforme alle norme seguenti per quanto riguarda le distanze da fonti vicine di polline che possano determinare un'impollinazione estranea indesiderabile:

— per la produzione di sementi di base:

— se viene fatto ricorso alla maschiosterilità: distanza minima 1 000 m,

— se non viene fatto ricorso alla maschiosterilità: distanza minima 600 m,

— per la produzione di sementi certificate: distanza minima 500 m;

iv) la coltura deve presentare sufficiente identità e purezza relativamente ai caratteri dei componenti, compresa la maschiosterilità. In particolare, la coltura deve essere conforme alle seguenti norme o altre condizioni:

— il numero di piante della coltura manifestamente riconoscibili come non conformi al componente non deve superare:

— 1 per 30 m^2 per la produzione di sementi di base,

— 1 per 10 m^2 per la produzione di sementi certificate, tale regola si applica nelle ispezioni ufficiali in campo unicamente alla componente femminile;

— nel caso delle sementi di base, se viene fatto ricorso alla maschiosterilità, il livello di sterilità del componente maschiosterile dev'essere pari almeno al 98 %;

v) le sementi certificate devono essere prodotte in coltura combinata tra un componente maschiosterile femminile e un componente maschile a scopo di ristorazione della maschiosterilità.

b) Condizioni cui devono soddisfare le sementi:

i) si applicano le norme o altre condizioni fissate al punto 2 dell'allegato II, della direttiva 66/402/CEE per le sementi di segala;

ii) le sementi devono presentare identità e purezza varietale in grado sufficiente o, nel caso di sementi

[1] GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66.
[2] GU n. L 5 del 7. 1. 1989, pag. 31.

di un componente, sufficiente identità e purezza relativamente ai suoi caratteri, compresa la maschiosterilità ;

iii) la presenza di organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione delle sementi è tollerata nella misura più limitata possibile. In particolare, le sementi devono essere conformi alle seguenti norme :

Categoria	Claviceps purpurea (numero massimo di sclerozi o frammenti di sclerozi in un campione del peso stabilito nella colonna 4 dell'allegato III della direttiva 66/402/CEE)
Sementi di base	
— se viene fatto ricorso alla maschiosterilità	6
— se non viene fatto ricorso alla maschiosterilità	3
Sementi certificate	6

c) Controllo a posteriori delle sementi di base

Le sementi possono essere certificate come « sementi certificate » soltanto se da un controllo ufficiale a posteriori, fondato su campioni di sementi di base prelevati ufficialmente ed eseguito durante il periodo vegetativo delle sementi presentate per la certificazione di cui sopra, risulta che le sementi di base rispondevano, per quanto riguarda i caratteri dei componenti, compresa la maschiosterilità, alle condizioni stabilite per le sementi di base di materia di identità e purezza dalla presente decisione.

d) Peso dei lotti e dei campioni

Si applicano le condizioni fissate nell'allegato III della direttiva 66/402/CEE per le sementi di segala.

3. L'etichetta di cui al paragrafo 1 è l'etichetta ufficiale menzionata all'articolo 10 della direttiva 66/402/CEE, munita del riferimento al numero della presente decisione dopo i termini « normativa CEE ».

Articolo 3

L'esperimento termina il 30 giugno 1992. Gli Stati membri possono decidere di por fine alla loro partecipazione all'esperimento prima di tale data.

Articolo 4

1. Gli Stati membri informano la Commissione se intendono partecipare all'esperimento.

2. Prima della fine di ogni anno, ogni Stato membro comunica alla Commissione ed agli altri Stati membri :

— le superfici produttrici di sementi, di ogni categoria, per le quali sono state eseguite l'ispezione in campo e la certificazione ai fini dell'esperimento ;

— i quantitativi di sementi prodotti, ripartiti per categoria ;

— le varietà interessate ;

— i risultati delle prove per la Claviceps purpurea ;

— i risultati del controllo a posteriori di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c).

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione